

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini
Stefan Engele

Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner
Stefano Seppi Massimo Moser
Andrea Tinti Michael Schieder

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte Iwan Gasser
Thomas Sandrini Mariatheresia Obkircher

numero:	48i
del:	2025-04-30
autore:	Andrea Tinti

Circolare

A tutte le imprese, lavoratori autonomi ed Enti con attività commerciale

Istanza di rimborso IVA versata in altri Paesi UE: scadenza 30.09.2025

sintesi:

I contribuenti italiani (imprese, professionisti, enti) possono richiedere il rimborso dell'IVA versata in altri Stati UE, incluso il Regno Unito, se rispettano determinati requisiti. L'importo minimo rimborsabile è di 400 euro per periodi infrannuali o 50 euro per l'anno intero. Le richieste vanno presentate telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre dell'anno successivo. L'istanza deve contenere dati precisi sulle fatture estere e può essere inviata dal contribuente o da un intermediario. L'Agenzia può rifiutare la domanda se mancano i requisiti. Per il 2024, la documentazione deve pervenire entro settembre 2025. Il nostro studio offre assistenza per la preparazione e la presentazione di tale istanza.

I contribuenti residenti in Italia (imprese, artisti, professionisti, enti non commerciali nell'ambito della propria attività IVA), che hanno versato dell'IVA in altri Stati membri per beni ivi acquistati o importati ovvero servizi ivi prestati, possono richiedere a rimborso l'IVA estera versata¹.

La reciprocità dei rimborsi IVA è stata riconosciuta, recentemente, anche nei rapporti fra Italia e Regno Unito².

1 Requisito e condizioni

Requisito per il rimborso è che il richiedente nel periodo per cui chiede la restituzione:

- abbia esercitato una attività imprenditoriale, artistica ovvero professionale;
- non effettui unicamente operazioni esenti IVA³ o non soggette IVA, per le quali non è prevista la detrazione;
- non sia in regime forfettario per imprenditori agricoli;
- non abbia la sede della propria attività economica né posseda una stabile organizzazione dalla quale siano effettuate operazioni commerciali (o, in mancanza di sede e stabile organizzazione, l'indirizzo permanente o la residenza abituale) nello

1 Art. 38-bis1 DPR n. 633/72

2 Documento Ambasciata d'Italia a Londra 31.1.2024 e documento dell'Ambasciata del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord 7.2.2024.

3 esente Art. 10

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, zertifizierte E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

- Stato membro di rimborso⁴;
- non abbia effettuato operazioni territorialmente rilevanti nello Stato membro di rimborso, salvo che si tratti di prestazioni di trasporto e relativi servizi accessori non imponibili IVA nonché di operazioni soggette ad IVA con il meccanismo del reverse charge⁵.

Non preclude il diritto al rimborso la mera nomina di un rappresentante fiscale, ai fini IVA, nello Stato membro di rimborso la circostanza che il soggetto passivo sia o avrebbe dovuto essere ivi identificato ai predetti fini⁶.

1.1 Importo minimo rimborso

L'importo dell'IVA che forma oggetto della richiesta di rimborso non può essere inferiore ⁷:

- a 400 euro, se la richiesta si riferisce a periodi infrannuali;
- a 50 euro, se la richiesta si riferisce a un anno civile.

2 Istanze di rimborso

2.1 Invio

Le istanze di rimborso dell'IVA versata in altri Paesi UE devono essere esclusivamente trasmesse in via telematica e devono essere inoltrate nello Stato di residenza del richiedente⁸. Le istanze di rimborso devono essere inviate utilizzando un apposito portale telematico dell'Agenzia delle Entrate⁹. Nella pagina internet dell'Agenzia è presente una apposita sezione¹⁰. L'Agenzia delle entrate verifica le istanze e le inoltra al rispettivo Stato estero per il rimborso.

2.2 Termine di consegna

L'istanza è separata per ogni annualità impositiva (esercizio annuale) e va inoltrata **entro il 30 settembre dell'anno successivo**. Il periodo per cui viene richiesto il rimborso IVA non può essere superiore ad un anno solare ed inferiore a tre mesi¹¹.

2.3 Contenuto dell'istanza

I contenuti dell'istanza sono riportati in apposito Decreto Ministeriale¹². Una lista delle principali particolarità dei singoli Stati membri è disponibile sulla pagina web dell'Agenzia delle Entrate. Le particolarità nazionali per la Germania sono visibili sulla pagina web dell'Ufficio Centrale Imposte¹³.

L'istanza di rimborso si riferisce ad acquisto di beni o prestazioni di servizi riportati in fattura nel periodo di riferimento¹⁴.

Se l'istanza è riferita ad anno solare, l'importo chiesto a rimborso non può essere inferiore ad Euro 50¹⁵.

2.4 Consegna delle istanze

L'istanza può essere inviata **solo telematicamente**. Ciò può avvenire da parte del contribuente in proprio (con **Fisconline** o **Entratel**) o con un **intermediario** abilitato. Gli intermediari sono

4 art. 3, par. 1, lett. a), della direttiva 2008/9/CE

5 art. 3, par. 1, lett. b), della direttiva 2008/9/CE

6 (Corte di Giustizia UE 6.12.2014 causa C-323/12); Corte di Giustizia UE 11.6.2020 causa C-242/19)

7 Art. 38-bis2 co. 1 del DPR 633/72

8 Art. 7 e Art. 28 Direttiva 2008/9/EG del consiglio del 12. Febbraio 2008 e Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate nr. 53471/2010 dd. 01.04.2010

9 L'Ufficio di riferimento dell'Agenzia delle Entrate è il „Centro Operativo di Pescara“.

10 https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/rimborsi/iva-rimborsi-ue-soggetti-residenti/schedai_rimborsi_iva_ue_residenti

11 Art. 16 Direttiva 2008/9 dd.12.02.2008

12 Allegato A Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate nr. 53471/2010 dd. 01.04.2010

13 https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Umsatzsteuer/Vorsteuerverguetung/UnternehmerEU/unternehmereu_node.html

14 Art. 14 Direttiva 2008/9 dd.12.02.2008

15 Art. 17 Direttiva 2008/9 dd.12.02.2008

tenuti ad archiviare una copia in originale della dichiarazione sottoscritta¹⁶.

In caso di mancanza dei requisiti¹⁷ ovvero in caso di esito negativo dei controlli¹⁸, l'Agenzia delle Entrate può **rigettare** l'istanza di rimborso. Il rigetto deve essere motivato e comunicato **entro 15 gg. dal ricevimento dell'istanza**. Rimborsi non spettanti saranno perseguiti dall'Agenzia delle Entrate con l'aggravio delle sanzioni.

2.5 Particolarità

In caso di opzione ex art. 36-*bis* DPR n. 633/72 (riguardante la indetraibilità dell'IVA sugli acquisti) l'istanza di rimborso non può essere presentata. In caso di pro-rata per il calcolo dell'IVA l'istanza di rimborso può avvenire solo in parte.

3 Consegna delle istanze 2024 – Termine: 30.09.2025

Le istanze per il 2024 (riguardanti fatture con data 2024) devono essere inoltrate telematicamente entro il **30.09.2025**¹⁹. A tal fine sono previste le seguenti possibilità:

3.1 Trasmissione da parte del cliente

I clienti abilitati in quanto iscritti ai canali telematici Entratel o Fisconline, possono trasmettere autonomamente le istanze a mezzo Entratel o Fisconline.

3.2 Trasmissione da parte del nostro Studio

3.2.1 Clienti che gestiscono in proprio la tenuta della contabilità

I clienti che gestiscono in proprio la loro contabilità e che incaricano il nostro Studio per l'invio o per l'elaborazione e l'invio dell'istanza di rimborso devono inviarci alternativamente uno dei seguenti documenti:

3.2.1.1 Lista (Tabella Excel) da cui emergano i seguenti dati delle fatture estere:

- data fattura
- numero fattura
- dati dell'emittente (Stato estero, Numero UID, Denominazione)
- imponibile
- importo IVA
- ev. saggio pro-rata

3.2.1.2 Fatture in formato PDF

Dovendo essere inoltrata apposita istanza per ogni singolo stato membro e dovendo solitamente allegare le fatture a ciascuna lista, Vi preghiamo di trasmetterci singoli file per ogni stato membro con le relative fatture.

Per una consegna nei termini, Vi preghiamo di farci avere quanto prima via e-mail (info@winkler-sandrini.it) la documentazione richiesta (v. allegato).

3.2.2 Clienti per i quali il nostro Studio gestisce la contabilità

Per i clienti a favore dei quali teniamo la contabilità provvederemo, a seguito del ricevimento dell'incarico, alla elaborazione ed all'invio telematico nei termini dell'istanza. A tal fine necessitiamo dei documenti come descritti ai Punti 3.2.1.1. e 3.2.1.2.

¹⁶ Ex allegato A, lettera m) Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate nr. 53471/2010 dd. 01.04.2010

¹⁷ Ex Art. 38-bis1 comma 2 DPR n. 633/72

¹⁸ Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate nr. 53471/2010 dd. 01.04.2010


¹⁹ Per ogni Stato membro deve essere trasmessa una singola domanda

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Handwritten signature in black ink, appearing to read "Peter Winkler Sandrini".

Allegato

- incarico trasmissione istanza di rimborso 2024

A
Winkler & Sandrini
Via Cavour 23/c
39100 Bolzano (BZ)
E-Mail: info@winkler-sandrini.it
Fax 0471/062829

Oggetto: Istanza di rimborso 2024 IVA versata in altri Paesi UE.

Con la presente diamo incarico al Vs. Studio per la seguente prestazione con riferimento all'istanza di rimborso per IVA **2024** versata in altri Paesi UE

- elaborazione e predisposizione
- invio telematico
- Stato Membro: _____
- Trimestre: _____

Per la predisposizione dell'istanza Vi trasmettiamo i dati come richiesti nella Circolare:

-
- Lista (Tabella Excel) riassuntiva dei dati relativi alle fatture estere
 - Fatture in formato PDF

Persona di riferimento per chiarimenti:

nome: _____ cognome: _____

Email: _____

Tel. n. _____

Denominazione: _____

Data

Firma